

- (8) Per quanto concerne l'indicazione sulla salute relativa agli effetti benefici dei carboidrati ⁽¹⁾, alcuni Stati membri hanno espresso timori in merito alla sua autorizzazione perché, a loro parere, potrebbe rischiare di generare confusione nei consumatori, in particolare alla luce del consiglio dietetico dato a livello nazionale di ridurre il consumo di zuccheri. Poiché, per tale indicazione specifica, la Commissione ritiene indispensabile conciliare questi obiettivi contrastanti, si rende necessario un ulteriore approfondimento nell'intento di stabilire le condizioni di impiego per tale indicazione. È pertanto opportuno che una decisione sull'indicazione relativa ai carboidrati sia presa soltanto dopo che tale approfondimento sarà stato completato.
- (9) Allo scopo di assicurare la trasparenza e la certezza del diritto a beneficio di tutte le parti interessate, le indicazioni di cui non è stato ancora completato l'esame resteranno pubblicate sul sito della Commissione ⁽²⁾ e potranno continuare a essere utilizzate a norma delle disposizioni di cui all'articolo 28, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
- (10) Le indicazioni sulla salute cui si riferiscono le conclusioni dell'Autorità secondo cui un rapporto di causa ed effetto è stato stabilito tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e gli effetti indicati e che adempiono alle prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 devono essere autorizzate a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, di detto regolamento e incluse nell'elenco di indicazioni consentite compilato in virtù del regolamento (UE) n. 432/2012 ⁽³⁾.
- (11) Secondo quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute consentite devono essere corredate di tutte le condizioni necessarie per il loro impiego (incluse eventuali restrizioni). Di conseguenza, l'elenco delle indicazioni consentite deve includere l'enunciazione delle indicazioni, le condizioni specifiche per il loro impiego e, all'occorrenza, le condizioni d'impiego o le restrizioni all'uso e/o una dicitura o un'avvertenza supplementare, conformemente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1924/2006 e in linea con i pareri dell'Autorità.
- (12) A norma delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute devono essere basate su dati scientifici generalmente accettati. Di conseguenza, le indicazioni sulla salute per le quali l'Autorità non è giunta a una valutazione favorevole quanto alla loro fondatezza scientifica durante la valutazione iniziale o nel corso del processo di «ulteriore valutazione» non devono essere autorizzate.
- (13) Inoltre, l'autorizzazione può essere legittimamente negata quando le indicazioni sulla salute non soddisfino altre prescrizioni generali e specifiche del regolamento (CE) n. 1924/2006, anche in caso di valutazione scientifica favorevole da parte dell'Autorità. L'Autorità ha concluso che un rapporto di causa ed effetto è stato stabilito per una indicazione sugli effetti della L-arginina ⁽⁴⁾ sul mantenimento di una normale eliminazione dell'ammoniaca e per un'altra indicazione sugli effetti della L-tirosina ⁽⁵⁾ sulla normale sintesi delle catecolammine. La Commissione e gli Stati membri hanno esaminato l'opportunità di autorizzare indicazioni sulla salute che riflettano tali conclusioni. Sulla base dei dati presentati e delle attuali conoscenze scientifiche, l'Autorità ha concluso che non possono essere definite condizioni di impiego per accompagnare l'indicazione sulla salute relativa alla L-arginina ⁽⁶⁾, mentre per l'indicazione sulla salute relativa alla L-tirosina l'Autorità ha proposto come appropriata condizione d'uso che «un alimento sia almeno una fonte di proteine ai sensi delle disposizioni dell'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006» ⁽⁷⁾. Nella sua risposta del 9 novembre 2012 alla richiesta di chiarimenti della Commissione, l'Autorità ha precisato che le sue conclusioni per tali indicazioni erano basate sul ruolo biochimico noto dei due amminoacidi contenuti nella proteina, aggiungendo di non poter fornire un'indicazione quantitativa dell'assunzione giornaliera di L-tirosina e di L-arginina necessaria di per sé per produrre i rispettivi effetti benefici fisiologici. Non è pertanto possibile definire condizioni specifiche per l'uso di tali indicazioni in modo da garantire che gli amminoacidi siano contenuti nel prodotto finale in quantità tale da produrre i rispettivi effetti benefici fisiologici conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 1924/2006. In mancanza di tali condizioni di uso specifiche, gli effetti benefici della sostanza cui si riferisce l'indicazione non possono essere garantiti. Tali indicazioni, che potrebbero risultare fuorvianti per il consumatore, non vanno pertanto incluse negli elenchi di indicazioni sulla salute consentite.
- (14) L'applicazione del presente regolamento deve essere successiva di sei mesi alla data della sua entrata in vigore, in modo da consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle sue disposizioni, compreso il divieto a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006 delle indicazioni sulla salute la cui valutazione da parte dell'Autorità e il cui esame da parte della Commissione sono stati completati.
- (15) A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006, il registro delle indicazioni nutrizionali e sulla salute, che elenca tutte le indicazioni sulla salute autorizzate nonché quelle respinte, specificando in tal caso il motivo del loro rigetto, va aggiornato alla luce del presente regolamento e della sua applicazione differita.
- (16) Nello stabilire i provvedimenti di cui al presente regolamento si è tenuto debitamente conto delle posizioni dei cittadini e degli interessati e delle osservazioni che questi hanno fatto pervenire alla Commissione.
- (17) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 432/2012.

⁽¹⁾ Corrispondenti alle voci ID 603 e ID 653 dell'elenco consolidato.

⁽²⁾ http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm.

⁽³⁾ Corrispondenti a 16 voci (ID) dell'elenco consolidato, come riportato nell'allegato del presente regolamento.

⁽⁴⁾ Corrispondente alla voce ID 4683 dell'elenco consolidato.

⁽⁵⁾ Corrispondente alla voce ID 1928 dell'elenco consolidato.

⁽⁶⁾ <http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2051.pdf>

⁽⁷⁾ <http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2270.pdf>

